



Partito della
Rifondazione
Comunista

Circolo
25 Aprile
Prato Sud



volantino

*“...in Giustizia la nostra disciplina, Libertà l'idea che ci avvicina,
rosso sangue il color della Bandiera...”*

un NO per salvare la Costituzione

Venerdì 16 giugno ore 21:00

Presso il circolo arc. B. Cherubini

Via O. Bambini 10, Prato

Interverranno

Aldo Meschini

Giurista- Comitato a Difesa per la
Costituzione

Alessandro Leoni

Segreteria regionale Prc

Andrea Bagni

Professore di storia e di lettere-
Carovana per la Costituzione

Fattori Paolo

Consigliere comunale Prato Prc

Fulvio Castellani

Operaio- Comitato cittadino in difesa
della Costituzione

Costituzione della Repubblica Italiana

Titolo III - Rapporti Economici

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.